

Legge regionale 28 luglio 2006, n.36

Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006).

ARTICOLO 1

1. Ai fini della determinazione del rimborso spese mensile onnicomprensivo spettante ai consiglieri per le missioni nel territorio regionale, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali), sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica e di funzione dei consiglieri, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria per il 2006").

2. La riduzione di cui all'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005 non si applica alla diaria mensile per rimborso spese né al rimborso delle spese di trasporto spettanti ai consiglieri ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).

3. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio spettante ai consiglieri cessati dal mandato, le percentuali di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana), sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri cessati dal mandato stesso, la misura di cui all'articolo 25 della l.r. 48/1983 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005.

5. In relazione a quanto disposto ai commi 3 e 4, la trattenuta obbligatoria sull'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'articolo 2 bis della l.r. 47/1983, è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento della suddetta indennità mensile di carica, di cui all'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005.

6. Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di

applicazione della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica e di funzione dei consiglieri, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005.